

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### *Art. 1*

#### *Costituzione, denominazione e sede*

1. E' costituita, ai sensi della legge n.266/1991 una Associazione di volontariato denominata "CRESCERE INSIEME".
2. L'Associazione ha sede in Rimini, attualmente alla Via Francesco Redi n. 4. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica di statuto.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, non ha scopo di lucro ed è apartitica.

### *Art. 2*

#### *Scopi e finalità*

1. L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi e si prefigge lo scopo di:
  - a. riunire i genitori, i soggetti con competenze professionali adeguate e possibili sostenitori interessati al fine di sostenere le famiglie e attuare iniziative di facilitazione per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con la Sindrome di Down e/o altre situazioni di handicap o svantaggio sociale;
  - b. promuovere l'informazione sulle caratteristiche della sindrome attraverso divulgazione di pubblicazioni, conferenze o interventi in dibattiti pubblici o privati e mediante l'organizzazione, sia diretta che indiretta, di attività di qualsiasi natura, anche di spettacolo;
  - c. ottenere che si attui una reale integrazione scolastica ed educativa degli alunni con deficit o svantaggio per realizzare un effettivo diritto allo studio e alla formazione della persona;
  - d. sensibilizzare i contesti sociali diffondendo la conoscenza delle risorse delle persone con difficoltà, favorendone l'integrazione sociale;
  - e. affiancare i genitori in ogni fase di crescita del proprio figlio, ricercando insieme a loro gli atteggiamenti, le modalità e gli strumenti di facilitazione allo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Fare partecipare il genitore al processo di valutazione, intervento e progettazione dei percorsi evolutivi, consentendogli di acquisire sempre migliori strumenti di lettura dei bisogni e delle richieste del figlio;
  - f. promuovere l'integrazione di spazi, competenze ed interventi delle diverse istituzioni nella ricerca e programmazione delle risorse adeguate;
  - g. favorire lo sviluppo dell'autonomia, delle funzioni cognitive, motorie, percettive e linguistiche e, al tempo stesso, ricercare le condizioni per la realizzazione di un percorso indirizzato ad una consapevolezza e capacità della persona con Sindrome di Down di essere autonomo nella gestione della propria esistenza;
  - h. sostenere ed accompagnare la famiglia nel processo di accettazione della situazione di difficoltà del figlio, affiancandola nei diversi momenti educativi, terapeutici e riabilitativi, per coordinare e valorizzare le esperienze ed identità di ciascuno;
  - i. collegarsi, nelle forme più opportune con le associazioni che si occupano di persone svantaggiate per coordinare con esse le attività di rivendicazione, azione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei servizi preposti;
  - j. confrontarsi con le organizzazioni sindacali, le agenzie di formazione professionale e inserimento lavorativo, le scuole superiori di secondo grado e gli enti interessati affinché l'inserimento nel mondo del lavoro consenta la concreta realizzazione del proprio ruolo sociale;

- k. organizzare e svolgere attività connesse a quelle istituzionali, in grado di facilitare il raggiungimento degli obiettivi principali, sia dal punto di vista sociale, culturale e scientifico, sia dal punto di vista economico;
- l. promuovere lo sviluppo di strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne o residenziali anche attraverso la promozione e costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale non privato.

Queste attività saranno individuate e realizzate di volta in volta a seconda delle capacità, del tempo e delle forze messe a disposizione, nel rispetto della legislazione corrente e del presente statuto.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri aderenti.
3. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e dentro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la status di socio.

### *Art.3*

#### *Risorse economiche – Fondo comune*

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. contributi degli aderenti;
  - b. contributi di privati;
  - c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. donazioni e lasciti testamentari;
  - e. rimborsi derivati da convenzioni;
  - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto dello scioglimento.
4. E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
6. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio e la relativa documentazione allegata e la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo dovranno essere depositati presso la sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

*Art. 4*  
*Membri dell'Associazione*

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

*Art. 5*  
*Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. La qualifica di socio è compatibile con qualsiasi altra carica in altri organismi privati o pubblici purché non contrastanti con gli scopi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
  - a. per recesso;
  - b. per decesso;
  - c. per indegnità;
  - d. per mancato versamento della quota associativa annuale;
  - e. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - g. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro trenta giorni dalla data del timbro postale della comunicazione. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dall'annotazione sul libro dei soci.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

*Art. 6*  
*Doveri e diritti degli associati*

1. I soci sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  - d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:
  - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. di accedere alle cariche associative;

- d. di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

*Art. 7*

*Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Probiviri;
- d. il Presidente.

*Art. 8*

*L'Assemblea Ordinaria*

1. L'Assemblea Ordinaria è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi ed in quelle che riguardano la sua responsabilità.
2. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  - d. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
  - e. si esprime sulle reiezioni delle domande di ammissione di nuovi associati;
  - f. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.
3. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questi ultimi due casi la convocazione dovrà essere stabilita entro un massimo di giorni venti dalla richiesta.
4. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
5. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci convenuti o rappresentati per delega.
6. L'Assemblea Ordinaria elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante, a scrutinio palese. I lavori di ogni Assemblea Ordinaria si aprono, dopo l'elezione del presidente e del segretario, con l'approvazione dell'ordine del giorno. Spetta al presidente constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento. Si redige inoltre su apposito libro un verbale di assemblea firmato dal presidente e dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

*Art. 9*  
*L'Assemblea Straordinaria*

1. L'Assemblea Straordinaria è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Analogamente a quanto stabilito per l'Assemblea Ordinaria ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi ed in quelle che riguardano la sua responsabilità.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
3. L'Assemblea Straordinaria si riunisce in particolare, in caso di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, in caso di scioglimento della Associazione ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa è convocata dal Presidente o a richiesta di almeno un quarto dei soci. In tal caso, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda.
4. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci convenuti o rappresentati per delega.
5. I lavori di ogni assemblea straordinaria si aprono con l'elezione del presidente, del segretario e con l'approvazione dell'ordine del giorno. Spetta al presidente constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento. Si redige inoltre su apposito libro un verbale di assemblea firmato dal presidente e dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

*Art. 10*  
*Il Consiglio Direttivo*

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati che siano genitori o tutori di persone con Sindrome di Down e/o altre situazioni di handicap o svantaggio sociale e solamente un rappresentante per nucleo familiare. Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Il membro così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea dei soci che dovrà ratificare la sua nomina fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.
3. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
  - b. predisporre il bilancio;
  - c. scegliere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario eletti al suo interno a scrutinio segreto;
  - d. deliberare su tutte le nuove adesioni;
  - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
  - f. determinare la quota associativa annuale che dovrà essere versata nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno e comunque almeno quattro volte all'anno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti, con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento (ad esempio lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica), spedito almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o con qualunque mezzo il Consiglio Direttivo stesso ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### *Art. 11*

#### *Il Collegio dei Proviviri*

1. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Proviviri, composto di tre membri anche non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fungerà da Presidente il membro che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Proviviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra organi dell'Associazione, tra questi e singoli soci e dirime le vertenze tra i soci.
3. Il Presidente del Collegio dei Proviviri o i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Collegio, sono considerati dimissionari; delle riunioni del Collegio verrà redatto e sottoscritto apposito verbale.
4. I componenti del Collegio possono essere invitati, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### *Art. 12*

#### *Il Presidente*

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare, presiedere e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dello stesso; coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria come indicato all'art. 8 comma 3 e art. 9 comma 3.

*Art. 13*  
*Gratuità delle cariche associative*

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 comma 3.

*Art. 14*  
*Norma finale*

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme vigenti in materia.